



COMUNE DI MALTIGNANO - Provincia di Ascoli Piceno

Via Nuova n.1 - Tel. 0736 304122/304457 - fax 0736 304463
C.F. 00364960443 - PEC: anagrafe.comune.maltignano@emarche.it

Prot. n. 0010596
del 04 Dicembre 2018
Ordinanza n. 69

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE (ai sensi dell'art 54 D.lgs. 267/2000)

Oggetto:	CAPANNONE IN VIA PIANO SELVA N. 16 DI MALTIGNANO. DITTA AMADIO MARCO ED AMADIO ANDREA DIVIETO DI UTILIZZO DEI LOCALI CON TRANSENNAMENTO AREA INTERESSATA C/O CAPANNONE PER RIMESSA ATTREZZI AGRICOLI E FIENILE SITO IN VIA PIANO SELVA N.16. PROVVEDIMENTI CAUTELATIVI DIRETTI ALLA RIMOZIONE E ALLA BONIFICA PER LA PRESENZA DI COPERTURA IN ETERNIT PARZIALMENTE CROLLATA A CAUSA DI INCENDIO. SOPRALLUOGO DEI VV.FF. NOTA DI RISULTANZE PROT. COM.N. 0010477 DEL 01.12.2018

IL SINDACO

VISTA la nota registro ufficiale U.0016054.01-12-2018, acquisita al prot.com.n. 0010477 il 01.12.2018, con la quale il Comando Provinciale dei VV.FF. comunica, a seguito del sopralluogo eseguito in data 01.12.2018 a causa di un incendio e parziale crollo di una copertura in eternit presso il capannone adibito a rimessa attrezzi agricoli e fienile sito in Via Piano Selva n. 16, l'intervento con personale e mezzi propri rilevando la presenza di materiale destinato in origine alla funzione specifica di copertura con sospetta presenza di amianto a matrice debole di eternit, e sul posto depositi a terra di materiali di risulta a seguito dell'incendio e del crollo e di materiale della struttura ancora in opera che non assolve alla sua originaria funzione e pertanto da considerarsi rifiuto;

VISTO che con la medesima nota registro ufficiale U.0016054.01-12-2018, il Comando dei VV.FF., dispone quanto segue :*"...omissis oltre a quanto rilevato, poiché non è escluso che a seguito dell'evento occorso si possa determinare un peggioramento della situazione rilevata, si ritiene necessario che chi di dovere svolga tutte le verifiche e gli interventi del caso necessari per la messa in sicurezza del sito. Nelle more di quanto sopra, a scopo cautelativo e per quanto di competenza, dovranno essere attuati i seguenti provvedimenti :*

- 1. Transennamento area interessata*
 - 2. Divieto d'uso dei locali*
-omissis";*

VISTO che con la nota sopra indicata, il Comando dei VV.FF., chiede al Comune di adottare i provvedimenti di rispettiva competenza finalizzati alla tutela della pubblica e privata incolumità;

VISTO l'art. 192 del D.Lgs. 152/2006 T.U. Ambientale e s.m.i. " Divieto di Abbandono" che dispone al comma 1, il divieto di abbandono e deposito di materiale incontrollati sul suolo e nel suolo ed in particolare il comma 3 che testualmente recita: *" ..omissis fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui al comma 1 e 2 è tenuto a procedere, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate....omissis";*

VISTA La Legge 27/3/1992 n. 257 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto" e le successive norme nazionali e regionali;

VISTI:

- L'art. 246 del D.Lgs.81/08 "campo di applicazione" che testualmente recita al comma 1 :"
*...omissis Fermo restando quanto previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, le norme del presente decreto si applicano a tutte le rimanenti attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, un'esposizione ad **amianto**, quali manutenzione, **rimozione dell'amianto** o dei materiali contenenti **amianto**, **smaltimento** e trattamento dei relativi **rifiuti**, nonché **bonifica** delle aree interessate. ...omissis*";
- L'art. 256 del D.lgs 81/08 e s.m.i. relativo a" lavori di demolizione o rimozione dell'amianto" e con la quale si dispone che la rimozione dell'amianto puo' essere effettuata solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all'art. 212 del D.lgs. m. 152/2006;
- **Il Decreto Ministeriale del 6 settembre 1994** con la quale si prescrive l'obbligatorietà di smaltire manufatti in amianto ed effettuare la bonifica della zona quando la presenza risulta pericolosa, stabilendo i metodi per **la rimozione dei manufatti contenenti amianto**, ed in particolare insieme alle regole per il trasporto, il deposito dei rifiuti di amianto in discarica per rifiuti speciali e pericolosi, il trattamento, l'imballaggio e la ricopertura dei materiali contenenti amianto;

PRESO ATTO di quanto segnalato dal Comando dei VV.FF. nella comunicazione in premessa indicata con nota registro ufficiale U.0016054.01-12-2018 circa la sospetta presenza di amianto a matrice debole di eternit, la presenza sul posto di depositi a terra di materiali di risulta a seguito dell'incendio e del crollo e di materiale della struttura ancora in opera che non assolve alla sua originaria funzione e pertanto da considerarsi rifiuto;

CONSIDERATO altresì che stante a quanto enunciato dai VV.FF., detto materiale di copertura in eternit risulta crollato e pertanto potenzialmente pericoloso a causa del suo deterioramento per effetto dell'incendio;

DATO ATTO che occorre intervenire immediatamente alla rimozione e alla bonifica del materiale segnalato come "rifiuto" al fine di prevenire il rischio di potenziale pericolo di diffondere nell'area circostante probabili particelle di eternit al fine di scongiurare gli effetti dannosi sia sull'ambiente che sulla salute pubblica, salvo che non risulti accertato diversamente dai competenti enti;

DATO ATTO che si rende necessario per rischio di crollo e di contaminazione adottare opportune misure di sicurezza e di igiene e salute pubblica a tutela della pubblica e privata incolumità transennando le aree interessate, interdire l'uso dei locali del capannone a chiunque possa accedervi ed imporre ai proprietari e/o ai detentori del capannone quanto segue:

- 1) l'obbligo di avvisare l'Asur di zona per segnalare la problematica e la presa in carico in quanto ente competente per accertamenti da eseguire;
- 2) l'obbligo ai proprietari di incaricare a proprie spese ai sensi dell'art. 256 del D.Lgs 81/08 una ditta specializzata alla rimozione di manufatti contenenti amianto per procedere alle operazioni di bonifica rimozione e smaltimento materiale previo deposito di un piano di lavoro da presentare prima dell'avvio dei lavori all'organo di vigilanza secondo normativa vigente;

RITENUTO che, pur trattandosi di proprietà privata, in considerazione delle particolari condizioni di pericolo sopra citate, della presenza di materiale contenente amianto, al fine di tutelare l'incolumità e la sicurezza pubblica di tutti coloro che fanno uso dei locali del capannone, appare necessario ed urgente e fino a ripristino delle condizioni di sicurezza e di igiene e salute pubblica procedere prescrivendo ai proprietari e/o ai detentori del capannone adibito a rimessa attrezzi agricoli e fienile di Via Piano Selva n 16 e con a carico l'onere della spesa quanto segue:

- 1) transennare le aree interessate, interdire l'uso dei locali del capannone a chiunque possa accedervi;
- 2) l'obbligo di avvisare l'Asur competente per segnalare la problematica e la presa in carico in quanto ente competente per accertamenti da eseguire;

- 3) l'obbligo ai proprietari di incaricare a proprie spese ai sensi dell'art 256 del D.Lgs 81/08 una ditta specializzata alla rimozione di manufatti contenenti amianto per procedere alle operazioni di bonifica rimozione e smaltimento materiale previo deposito di un piano di lavoro da presentare prima dell'avvio dei lavori all'organo di vigilanza secondo normativa vigente;

PRECISANDO che i proprietari i Sig.ri AMADIO Marco nato il 16.07.1986 a San Benedetto del Tronto (AP) e AMADIO Andrea nato il 04.08.1979 a San Benedetto del Tronto (AP), entrambi residenti in Via Colle Cervinara n.5 a Folignano (AP), dovranno adempiere secondo la vigente normativa, a quanto occorrente e necessario per il completo ripristino dello stato dei luoghi, il ripristino delle condizioni di sicurezza e di igiene e salute pubblica, il recupero dell'agibilità della struttura crollata e a procedere alla verifica statica del capannone, ai lavori di rimozione amianto e ad eventuali lavori che si rendessero indispensabili al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza e le condizioni igienico sanitarie;

Visto l'art. 54 del D. Lgs. n. 267 del 2000 in materia di provvedimenti contingibili ed urgenti;

Ravvisata la sussistenza dei presupposti di contingibilità ed urgenza per l'adozione del presente provvedimento;

Per i motivi esposti in narrativa

DICHIARA

la nota relativa all'intervento effettuato il 01.12.2018 dalla Squadra Operativa dei VV.F del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno registro ufficiale. U.0016054.01-12-2018 acquisita al prot.com. n. 0010477 il 01.12.2018, parte integrante e sostanziale del presente atto.

ORDINA

- Ai proprietari, e a chi disponga o occupi a qualsiasi titolo l'immobile, **l'immediato divieto di utilizzo dei locali del capannone di via Piano Selva n.16, il transennamento delle aree interessate sino al completo ripristino dello stato dei luoghi, alla rimozione dei materiali contenenti amianto ed al recupero delle condizioni di agibilità e sicurezza della struttura crollata e danneggiata dall'incendio, ed al ripristino delle condizioni igienico sanitarie dell'immobile adibito a rimessa attrezzi agricoli e fienile;**
- ai **Sig.ri AMADIO Marco e AMADIO Andrea**, precedentemente generalizzati, con particolare riferimento all'art. 192 del D.Lgs. 152/2006 T.U. Ambientale e s.m.i. per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica, **a provvedere a proprie spese ed entro il termine di 5gg. dalla data di emissione della seguente Ordinanza :**
 - 1) all'obbligo di avvisare l'ASUR territorialmente competente per segnalare la problematica e la presa in carico in quanto organo di vigilanza per accertamenti da eseguire;
 - 2) all'obbligo di incaricare ai sensi dell'art. 256 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. una ditta specializzata alla rimozione di manufatti contenenti amianto per procedere alle operazioni di bonifica, rimozione e smaltimento materiale previo deposito di un piano di lavoro da presentare prima dell'avvio dei lavori all'organo di vigilanza ASUR competente secondo normativa vigente;
- ai medesimi proprietari con riferimento al T.U. Edilizia D.Lgs. 380/2001 e ss.mm.ii. ai fini del ripristino delle condizioni di agibilità ad adempiere ad eventuali lavori necessari per riacquisire la piena agibilità delle strutture parzialmente crollate ed in particolare:
 - 3) a quanto occorrente e necessario per il completo recupero dell'agibilità ;
 - 4) entro il termine di 15 giorni dalla notifica della presente, alla verifica statica del fabbricato e al ripristino delle condizioni igienico sanitarie e ad effettuare, qualora fossero indispensabili, i lavori di assicurazione e ripristino, premunendosi degli idonei titoli abilitativi edilizi previsti ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., facendo presente che, in caso di mancato riscontro, si procederà con le modalità più opportune a tutelare la pubblica e privata incolumità;

DANDO ATTO

che il presente atto è suscettibile di successive integrazioni, modifiche, revoche conseguenti ad eventuali mutamenti delle condizioni di fatto.

DISPONE

La notifica immediata di copia della presente ordinanza ai seguenti soggetti precedentemente generalizzati :

- **AMADIO Marco e AMADIO Andrea**, entrambi residenti in Via Colle Cervinara n.5 a Folignano (AP);
- **Ai soggetti sopra elencati il compito di portare a conoscenza e di far attuare i provvedimenti relativi alla presente ordinanza a tutte le persone interessate e di apporre idonea segnaletica per interdizione e il divieto di accesso all'intero immobile.**

Con la trasmissione di copia del presente provvedimento alla ASUR di Ascoli Piceno si intende formulata da parte del Comune la segnalazione sulla presenza di materiale contenente amianto nell'immobile e la richiesta dettagliata delle modalità di intervento e tempistiche per rimozione e/o bonifica dell'eternit previo accertamento in quanto organo di vigilanza competente.

AVVERTE

che copia della presente ordinanza sarà trasmessa all'Ufficio di Polizia Municipale di Maltignano, alla Prefettura di Ascoli Piceno, all'ASUR Marche Area Vasta n°5, all'ARPAM di Ascoli Piceno, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno, alla stazione dei Carabinieri di Folignano, ed altresì pubblicata all'Albo Pretorio *on line* di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

INFORMA

- **che ai sensi dell'art. 192 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 per quanto riguarda i provvedimenti in obbligo alla proprietà per la rimozione del materiale contenente amianto, decorso il termine di 5 gg. dalla data di emissione del presente provvedimento, in caso di inadempienza a quanto sopra ordinato, si procederà all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate;**
- che in caso di inottemperanza a quanto sopra ordinato si provvederà d'ufficio a spese degli interessati, restando salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 650 del codice penale
- che i competenti Uffici comunali cureranno l'osservanza del presente provvedimento;
- che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso:
 - giurisdizionale, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Marche, entro gg.60 (sessanta) dalla data di notifica
 - straordinario, al Capo dello Stato, entro gg.120 (centoventi) dalla data di notifica.

IL SINDACO
(Dott. Armando Falcioni)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE n° _____/2018

Si attesta che la suesposta ordinanza viene pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio *on line* per 15 giorni consecutivi.

Maltignano, li _____

Il Responsabile del Servizio

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI ASCOLI PICENO
SALA OPERATIVA

Da:	COMANDO DI ASCOLI PICENO	
A:	COMUNE DI MALTIGNANO	
A:	VIGILI URBANI DI MALTIGNANO	
A:	ARPAM ASCOLI PICENO	
A:	PROVINCIA DI ASCOLI PICENO	
A:	ASUR - S.P.S.A.L. DI ASCOLI PICENO	
A:	PREFETTURA DI ASCOLI PICENO	
A:	C.O.N. - ROMA	centrooperativovvf@vigilfuoco.it
A:	DIREZIONE REGIONALE VVF MARCHE	

OGGETTO: Intervento in presenza di materiali contenenti amianto nel comune in indirizzo
in Via Piano Selva n°16 a Maltignano (Ascoli Piceno)

COMUNICASI CHE PERSONALE E MEZZI DI QUESTO COMANDO SONO INTERVENUTI ALL'INDIRIZZO IN OGGETTO INDICATO PRESSO IL CAPANNONE PER RIMESSA ATTREZZI AGRICOLI E FENILE, DI PROPRIETA' DEI SIG.RI AMADIO MARCO E ANDREA, RESIDENTI IN VIA COLLE CERVINARA N 5 FOLIGNANO (AP) (TEL.3397583348), PER INCENDIO E PARZIALE CROLLO DELLA COPERTURA DI ETERNIT, RILEVANDO LA PRESENZA DI MATERIALE DESTINATO IN ORIGINE ALLA FUNZIONE SPECIFICA DI COPERTURA CON SOSPETTA PRESENZA DI AMIANTO IN MATRICE DEBOLE.

SUL POSTO SI RILEVAVANO DEPOSITI A TERRA DI MATERIALI DI RISULTA A SEGUITO DEL INCENDIO E DEL CROLLO E MATERIALE DELLA STRUTTURA ANCORA IN OPERA CHE NON ASSOLVE ALLA SUA ORIGINARIA FUNZIONE E PERTANTO DA CONSIDERARSI RIFIUTO.

OLTRE A QUANTO RILEVATO, POICHE' NON E' ESCLUSO CHE A SEGUITO DELL'EVENTO OCCORSO SI POSSA DETERMINARE UN PEGGIORAMENTO DELLA SITUAZIONE RILEVATA, SI RITIENE NECESSARIO CHE CHI DI DOVERE SVOLGA TUTTE LE VERIFICHE E GLI INTERVENTI DEL CASO NECESSARI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL SITO.

NELLE MORE DI QUANTO SOPRA, A SCOPO CAUTELATIVO E PER QUANTO DI COMPETENZA, DOVRANNO ESSERE ATTUATI I SEGUENTI PROVVEDIMENTI:

1. TRANSENNAMENTO DELL'AREA INTERESSATA
2. DIVIETO D'USO DEI LOCALI

TANTO SI COMUNICA PER I PROVVEDIMENTI DI RISPETTIVA COMPETENZA FINALIZZATI ALLA TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA'.

Il Responsabile delle Operazioni di Soccorso

CSE Marco MANCINI



Il COMANDANTE PROVINCIALE
(Ing. Paolo MARIANTONI)

